



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA

**RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA SERVIZI DI PULIZIA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N. S165 DEL 26 AGOSTO 2010 E SULLA G.U.R.I. N.100 DEL 30 AGOSTO 2010 E ALL'AVVISO DI RETTIFICA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N.S176 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E SULLA G.U.R.I. N.106 DEL 13 SETTEMBRE 2010**

## **QUESITO N.18**

DOMANDA: In riferimento ai bandi di gara nazionale, pubblicato sulla GUCE N.S165 del 26 agosto 2010 e sulla GURI N.100 del 30 agosto 2010 per il servizio di pulizia presso i locali adibiti ad Organismi della Polizia di Stato e delle Caserme dell'Arma dei Carabinieri si chiede il seguente chiarimento. La scrivente società è in possesso della fascia di classificazione "g", pertanto può partecipare ad un solo lotto; si chiede qualora si voglia partecipare a due o tutti i lotti, se può riunirsi in R.T.I. con un'altra impresa che singolarmente possiede i requisiti per partecipare a due o più lotti.

RISPOSTA: Vedasi la risposta al quesito N.7

## **QUESITO N.19**

Lo scrivente consorzio ritiene di sottoporre alcuni quesiti.

DOMANDA:

1.Partecipazione consorzio stabile-Avvalimento requisiti consorziata.

In riferimento alla partecipazione dei consorzi stabili, è possibile usufruire dei requisiti economici e tecnici della propria consorziata, tramite l'istituto dell'avvalimento? Se il riscontro è affermativo, in che modo i requisiti oggetto dell'avvalimento possono essere utilizzati in fase di gara? Possono essere sommati ai requisiti già posseduti dal consorzio stabile.

Esempio.

Consorzio stabile fascia di classificazione "I" fino a euro 8.263.310,00

Consorziata fascia di classificazione "F" fino a euro 2.065.828,00

Totale requisito fascia=euro 10.329.138

In questo caso il consorzio stabile può partecipare a tanti lotti la cui sommatoria determina un importo annuo contrattuale inferiore al totale delle fasce di classificazione?

### RISPOSTA:

1. Si precisa che il bando di gara non pone limitazioni alla disciplina dell'avvalimento. Pertanto allo stesso si potrà fare ricorso ai sensi dell'art.49 del D.LGS163/2006.

Per quanto attiene i requisiti economico finanziari richiesti, gli stessi sono specificati al punto III.2.2. dell'avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE N.S176 del 10 settembre 2010 e sulla GURI N.106 del 13 settembre 2010 e pertanto per la partecipazione si dovrà allegare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per fasce di classificazione come indicate nel predetto avviso. In caso di partecipazione a più lotti le imprese partecipanti dovranno possedere l'iscrizione alla fascia di classificazione di valore uguale o maggiore alla somma del valore annuale dei lotti per i quali si partecipa. Inoltre, sempre in caso di partecipazione a più lotti, qualora la somma dei valori annuali dei lotti per i quali si chiede di partecipare è superiore all'importo di euro 8.263.310,00 (limite massimo della fascia di classificazione "i"), le ditte, oltre ad essere iscritte nella fascia di classificazione "I" dovranno presentare a corredo della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale la ditta dichiara di possedere un fatturato medio annuo, calcolato sui fatturati specifici relativi a servizi di pulizia conseguiti negli anni 2007-2008-2009, almeno pari o superiore alla somma dei valori annuali dei lotti per i quali si intende partecipare.

### DOMANDA:

#### 2.Partecipazione consorzio stabile-in ATI con propria consorziata

In riferimento alla partecipazione dei consorzi stabili, è possibile partecipare in ATI con una propria consorziata?

Se il riscontro è affermativo, in base a quanto previsto dal bando i requisiti di fascia di classificazione vengono sommati?

Esempio.

Consorzio stabile fascia di classificazione "I" fino a euro 8.263.310,00

Consorziata fascia di classificazione "f" fino a euro 2.065.828,00

Totale requisito fascia = euro 10.329.138.

In questo caso l'ATI può partecipare a tanti lotti la cui sommatoria determina un importo annuo contrattuale inferiore al totale delle fasce di classificazione?

### RISPOSTA:

2.Le modalità di partecipazione dei R.T.I. e dei Consorzi stabili sono disciplinate al punto III.1.3 del bando di gara, il quale, richiama anche la disciplina di cui agli artt.36 e 37 del D.LGS163/2006.

Per quanto attiene i requisiti economico finanziari richiesti, gli stessi sono specificati al punto III.2.2. dell'avviso di rettifica pubblicato sulla GUCE N.S176 del 10 settembre 2010 e sulla GURI N.106 del 13 settembre 2010 e pertanto per la partecipazione si dovrà allegare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per fasce di classificazione come indicate nel predetto avviso. In caso di partecipazione a più lotti le imprese partecipanti dovranno possedere l'iscrizione alla fascia di classificazione di valore uguale o maggiore alla somma del valore annuale dei lotti per i quali si partecipa. Inoltre, sempre in caso di partecipazione a più lotti, qualora la somma dei valori annuali dei lotti per i quali si chiede di partecipare è superiore all'importo di euro 8.263.310,00 (limite massimo della fascia di classificazione "i"), le ditte, oltre ad essere iscritte nella fascia di classificazione "I" dovranno presentare a corredo della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale la ditta dichiara di possedere un fatturato medio annuo, calcolato sui fatturati specifici relativi a servizi di pulizia conseguiti negli anni 2007-2008-2009, almeno pari o superiore alla somma dei valori annuali dei lotti per i quali si intende partecipare.

DOMANDA:

3. Partecipazione consorzio stabile in ATI con propria consorziata, solo per alcuni lotti

In riferimento alla partecipazione dei consorzi stabili, è possibile partecipare in ATI con una propria consorziata solo per determinati lotti, e contestualmente partecipare in proprio per altri diversi? Se il riscontro è affermativo come vengono calcolati i requisiti tecnici ed economici?

Esempio.

Consorzio stabile partecipa solo ai lotti 1,2,3,4.

Consorzio stabile partecipa in ATI ai lotti 5,6,7,8

RISPOSTA:

3. Vedi risposta n.2. Si dovrà tener conto anche di quanto previsto dal comma 5 dell'art.36 del D.LGS.163/2006, il quale prevede che i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre ; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

DOMANDA:

4. Calcolo importo a base d'asta

Considerato quanto previsto dal comma 3-bis dell'art.86 del D.LGS 163/2006 e similari, gradiremmo conoscere in che modo è stata calcolata la base d'asta dei singoli lotti e quale costo del lavoro è stato preso in considerazione.

RISPOSTA:

4. Si precisa che la base di gara dei singoli lotti è stata determinata, ai sensi dell'art. 89 del D.LGS.163/2006, sia con riferimento ai prezzi di mercato, sia con riferimento ad analoghi servizi posti a gara da parte della CONSIP S.P.A.

DOMANDA:

5. Preposto alla gestione tecnica

Le dichiarazioni di cui all'art.38, comma b) e c) vanno rese anche dal preposto alla Gestione Tecnica?

RISPOSTA:

5. Sì

DOMANDA:

6. Cessati dalla carica ultimo triennio

Lo scrivente consorzio, nell'aprile 2008, a seguito di contenzioso con la Prefettura di Bologna, unica in Italia ad aver equiparato la figura del Preposto alla gestione tecnica quella del Direttore Tecnico, rilevò che a carico del proprio Preposto alla gestione tecnica risultavano fatti penalmente rilevanti accaduti in anni precedenti e comunque non riconducibili alla carica ricoperta in seno al Consorzio.

Prontamente l'Assemblea dei Consorziati ne deliberò la rimozione dall'incarico, riservandosi eventuali azioni civili, nel caso in cui tale situazione avesse prodotto danni al Consorzio. I termini di prescrizione per esercitare tale azione scadono nel 2013.

Il Consiglio di Stato sez.V. 28.12.2007 n.6740 ha statuito che è sufficiente per la conservazione del requisito di cui all'art.38 del d.lgs163/2006 che il Direttore tecnico sia stato prontamente rimosso dalla carica.

Alla luce di quanto sopra è sufficiente produrre la delibera di rimozione dall'incarico del preposto al fine di dimostrare i propri requisiti morali?

RISPOSTA:

6. Le esclusioni e i divieti di cui all'art.38 comma 1) lett.c) "... operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della

*condotta penalmente sanzionata..*”. Pertanto in sede di domanda di partecipazione potrà essere presentata adeguata documentazione a comprova del suddetto comportamento di dissociazione dell’impresa.

**DOMANDA:**

**7. Cessati dalla carica ultimo triennio**

Le dichiarazioni di cui all’art.38, relativi ai cessati dalla carica nell’ultimo triennio, da quale soggetto devono essere rilasciate. E’ sufficiente che le rilasci il Rappresentante Legale, oppure è necessario che le rilasci il soggetto cessato interessato?

**RISPOSTA:**

7. Con Determinazione n.1 del 12 gennaio 2010 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha precisato che può ritenersi ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto di propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati.

**QUESITO N.20**

**DOMANDA:** La scrivente Società vorrebbe sapere se può partecipare come mandante di una R.T.I. per il lotto 8 e contemporaneamente come partecipante di un Consorzio per il lotto 6.

**RISPOSTA:** La domanda non chiarisce la natura giuridica del Consorzio e non specifica a che titolo l’impresa si qualifica come “partecipante di un Consorzio”. Tuttavia si potrà fare riferimento a quanto previsto dagli artt.36 e 37 del D.LGS.163/2006.

**QUESITO N.21**

**DOMANDA:** La scrivente impresa, nell’intenzione di partecipare alla gara in ATI allo scopo di coprire i requisiti richiesti per più ampia partecipazione, chiede il seguente chiarimento:

Supponiamo che viene inoltrata domanda di partecipazione su più lotti da parte di ATI, rientrando quindi nella casistica di imprese che non ricoprono singolarmente il requisito di partecipazione, e che in seguito alla domanda l’ATI viene invitata alla partecipazione per i lotti richiesti.

In sede di presentazione dell’offerta la stessa vuole limitarsi ad un numero di lotti inferiore rispetto a quelli per cui è stata invitata e ciò determina che l’ATI rientri nella casistica di copertura requisiti in modo individuale dalle singole imprese costituenti:

che cosa accade a questo punto? :

L’Amministrazione esclude l’ATI dalla gara per effetto di quanto disposto al punto III.1.3) del Bando di gara pur essendo tale fase di verifica già stata espletata e quindi esaurita quale attività procedimentale?

**RISPOSTA:** La costituzione dei R.T.I. e la modifica alla composizione dei R.T.I. è ammessa nei limiti stabiliti dal D.LGS 163/2006 (vedi l’articolo 37) fermo restando il possesso dei requisiti stabiliti dal bando. Inoltre si riporta la dicitura in calce al punto III.1.3. del bando per la quale “Non è ammessa la partecipazione in R.T.I. ovvero in Consorzio ordinario di due o più imprese, le quali, entrambi, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. o del Consorzio”. Tale dicitura è posta conformemente al parere AS251 bollettino n.5 del 17 febbraio 2003 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pertanto è consentita la partecipazione in R.T.I. di un soggetto che

singolarmente abbia la capacità economico-finanziaria per partecipare con altri soggetti privi dei requisiti per partecipare singolarmente.

## **QUESITO N.22**

**DOMANDA:** Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, formuliamo la seguente richiesta di chiarimento:

Considerando che il C.E.M. è un Consorzio stabile ai sensi dell'art. 34 Comma 1 lett. c del D. Lgs. 163/2006);

Considerando che l' Art. 35 del D. Lgs. 163/2006 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI ALLE GARE, cita: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che, per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

Considerando, quindi, che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti dal consorzio e per la Procedura di gara in questione, lo scrivente Consorzio soddisfa pienamente tali requisiti;

### **Si chiede:**

- Se, le consorziate per le quali il consorzio concorre, oltre al requisito di idoneità morale, generica e professionale e quant'altro di loro competenza, (*art. 38 del D.Lgs. 163/2006*) devono produrre e/o possedere anche:
  1. Nr. 2 referenze bancarie?
  2. Certificato CCIAA completo, *in particolare dal quale risulti l'attività esercitata "Servizi di Pulizia ai sensi del D.M. 274/97"*?
  3. Dichiarazione attestante Servizi di Pulizia nell'ultimo triennio?
  4. Certificato ISO 9001:2000?
- Relativamente al Certificato CCIAA in corso di validità, è possibile presentarlo in copia conforme? oppure è obbligatorio in originale?

### **RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art.35 del D.LGS 163/2006 i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stabile stesso. Le consorziate eventualmente indicate quali esecutrici del servizio dovranno comunque presentare il Certificato della C.C.I.A.A dal quale risulti l'attività esercitata , Servizi di pulizia, ai sensi del D.M. 274/97 , essendo lo stesso identificabile come requisito di idoneità professionale.

Il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. può essere presentato in originale o in copia conforme ai sensi del D.P.R.445/2000.

## **QUESITO N.23**

**DOMANDA:** La scrivente facendo parte di un consorzio stabile che intende partecipare alla presente procedura di gara solo per alcuni lotti ed essendo interessata alla partecipazione alla stessa procedura, ma per i lotti per cui non concorre il consorzio stabile del quale fa parte, chiede se la stessa può fare domanda di ammissione come singolo e/o come ATI per la partecipazione ai lotti cui il Consorzio stabile non presenterà domanda, oppure vale quanto previsto dall'art.36, comma 5

del D.LGS 163/200? Si chiedono chiarimenti in merito in quanto il summenzionato articolo parla di “partecipazione alla medesima procedura” ma non vi sono riferimenti a procedure con divisione in più lotti.

**RISPOSTA:** Vale quanto previsto dall’art.36, comma 5 del D.LGS 163/2006. Anche sulla base di recente giurisprudenza in materia, si precisa che la ripartizione in lotti non toglie che trattasi di unica gara e pertanto il divieto suddetto deve intendersi riferito anche all’intera gara.

#### **QUESITO N.24**

**DOMANDA:** La scrivente è a chiedere delucidazioni circa il requisito della ‘forma giuridica’ di cui sub.III. 1.3).

Il bando di gara testualmente recita: <<E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e di Consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.

*Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche R.T.I. o Consorzi che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre Imprese che partecipino alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi a pena di esclusione dalla gara sia delle Imprese controllanti che delle controllate e/o collegate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali tali Imprese eventualmente partecipino.*

*Non è ammessa la partecipazione in R.T.I. ovvero in Consorzio ordinario di due o più Imprese, le quali, entrambi, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici-finanziari e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. o del Consorzio.*

*I concorrenti riuniti in R.T.I. devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati>>.*

Lo stesso bando di gara, poi, individua una precisa ‘divisione in lotti’ sub II. 1.8.) ai quali poi assegna, individualmente a ciascuno dei lotti, un diverso Codice Identificativo della Gara (ICG) sub. VI. 3)

Attesa la suddivisione in lotti ‘autonomi’ dei diversi locali, meglio aree, oggetto del presente bando di gara, ci si chiede se, alla luce di quanto richiesto sotto il profilo della ‘forma giuridica’ sopra esposto, la società che partecipa alla gara individualmente per un lotto – per il quale possiede tutti i requisiti economici e/o tecnici richiesti – sia esclusa dalla stessa per il partecipare della società, in RTI o Consorzio, alla gara per altro lotto – per il quale, invece, andrebbe a possedere tutti i requisiti economici e/o tecnici richiesti solo, appunto, con la diversa forma giuridica del R.T.I. o Consorzio - Per maggiore chiarezza del quesito formulato si sottopone la seguente fattispecie: la società xxxxxx partecipa individualmente alla gara per il Lotto 1 (Fascia di classificazione g) possedendone i requisiti economico e tecnici richiesti. Su tale lotto di gara (Lotto 1) non partecipa alcun R.T.I. o Consorzio avente rapporto di controllo e/o collegamento con Alfa Srl.

La società xxxxxx partecipa contestualmente alla gara, in R.T.I. o Consorzio, per il diverso Lotto 3 (Fascia di classificazione h). Su tale lotto di gara (Lotto 3) non partecipa individualmente la società xxxxxxxxxxxx.

Nell’ipotesi esposta la società xxxxxxxxxxxx verrà esclusa dalla gara?

**RISPOSTA:** Per la partecipazione alla gara si farà riferimento a quanto disciplinato dal bando di gara, dall’avviso di rettifica e dal D.LGS 163/2006. Tuttavia si precisa che, anche sulla base di recente giurisprudenza in materia, la ripartizione in lotti non toglie che trattasi di unica gara.

#### **QUESITO N.25**

**DOMANDA:** Volevo avere conferma che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle gare di cui in oggetto è stata differita al giorno 04/10/2010 ore 13.

**RISPOSTA:** Si conferma che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 04/10/2010 alle ore 13.